

## REGOLAMENTO (CE) N. 1126/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

che fissa, nel quadro del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario a favore delle organizzazioni di produttori che hanno costituito un fondo di esercizio per il 1998

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi di esercizio e l'aiuto finanziario comunitario<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1013/1999<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

- (1) considerando che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999<sup>(4)</sup>, istituisce un regime di aiuto finanziario a favore delle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio; che il paragrafo 5 di tale articolo prevede che fino al 1999 tale aiuto finanziario non può superare il 4 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2 % del totale del fatturato di tutte le organizzazioni di produttori; che, a partire dal 1999, il massimale del 4 % sarà portato al 4,5 % e la percentuale del totale del fatturato sarà portata da 2 a 2,5 %;

- (2) considerando che in base alle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, gli aiuti finanziari richiesti per il 1998 dalle organizzazioni di produttori ammontano a 264,40 milioni EUR per un fatturato totale dell'insieme delle organizzazioni di produttori pari a 11 893,95 milioni EUR che è quindi opportuno fissare il massimale dell'aiuto finanziario succitato al 2,9180 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'aiuto finanziario comunitario previsto all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 non può superare il 2,9180 % del valore della produzione commercializzata di ogni organizzazione di produttori per quanto riguarda le domande di aiuto riferite al 1998.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 123 del 13.5.1999, pag. 42.

<sup>(3)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.